



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 1366 del 25/11/2024

OGGETTO: PISCICOLTURA MALENCA DI SEM LUIGI & C. S.A.S.

VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PER USO PLURIMO (PISCICOLO ED IDROELETTRICO) DAL TORRENTE BRACCIASCO, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIESA IN VALMALLENCO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- il R.r. 24 marzo 2006 n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 21 dicembre 2023, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

PREMESSO CHE:

- con d.g.r. Lombardia n. 51601 del 27.04.1994 era stata assentita alla società Piscicoltura Malenca S.A.S. (C.F. 00510810146), la concessione di derivare acqua dal torrente Bracciasco, in territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco nella misura di l/s 36 medi e l/s 40 massimi, ad uso piscicolo nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno. La concessione era regolata dal disciplinare n. 9202 di rep. del 02.08.1993 registrato a Sondrio in data 8 maggio 1995 al n. 810/3;
- con determinazione della Provincia di Sondrio n. 762 del 01/07/2013, è stata assentita la variante della predetta concessione, al fine di consentire il prelievo senza limitazioni del periodo (ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre). Sono invece rimaste invariate le portate media (36 l/s) e massima istantanea (40 l/s) derivabili, nonché l'uso dell'acqua prelevata (piscicolo per pesca sportiva e allevamento ittico), per un volume annuo derivabile risulta pari a 1.140.000 mc. La variante è stata assentita subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare integrativo sottoscritto in data 23.05.2013, n. 4629 di repertorio (registrato a Sondrio il 03.06.2013 al n. 2386 serie 1T). L'art. 4-bis del disciplinare integrativo prevedeva l'obbligo di rilascio, a titolo di DMV, di una portata minima non derivabile di 50 l/s;
- con determinazione della Provincia di Sondrio n. 152 del 17/02/2016, è stata assentita un'ulteriore variante della concessione, al fine di attuare l'uso plurimo (piscicolo ed idroelettrico) dell'acqua derivata. Infatti, per effetto della variante l'acqua derivata a quota 1.491 m s.l.m. può essere utilizzata, per generare, su un

salto nominale di 30,7 metri, la potenza nominale di 11 kW, per la produzione di energia elettrica. Le acque turbinate vengono poi immesse nelle vasche ad uso piscicolo e quindi restituite nel torrente Bracciasco a quota 1.440 m s.l.m. La variante della concessione è stata assentita per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 17/02/2016, subordinatamente alle condizioni contenute nel nuovo disciplinare sottoscritto in data 22/01/2016 n. 4837 di repertorio (registrato a Sondrio il 09/02/2016 al n. 1067 serie 1T). L'art. 8 del nuovo disciplinare ha confermato l'obbligo di rilascio di una portata minima non derivabile pari a 50 l/s e previsto l'obbligo di dotare la derivazione del sistema di misurazione e monitoraggio in continuo del DMV previsto dall'art. 53-ter della L.R. 26/2003.

CONSIDERATO che in data 15/12/2022 (poi integrata il 20/03/2023) la società Piscicoltura Malenca Sem Luigi di Nani Roberto & C. S.A.S. ha presentato una nuova domanda di variante della concessione, chiedendo la riduzione del DMV nel periodo da ottobre a maggio, oltre che la non applicazione dell'obbligo di misurazione e monitoraggio telematico in continuo del DMV, in virtù delle deroghe introdotte dalla d.g.r. Lombardia 18 febbraio 2019 n. XI/1280 per le derivazioni con potenza nominale inferiore a 30 kW.

VISTA la relazione sugli esiti dell'istruttoria sulla domanda di variante del 15/12/2022, predisposta dall'Ufficio istruttore in data 17/09/2024, prot. n. 28346.

VISTO INOLTRE il disciplinare integrativo sottoscritto in data 19/11/2024, n. 5347 di repertorio (registrato a Sondrio il 21/11/2024 al n. 9949, serie 1T), contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la variante della concessione in argomento, che modifica, per quanto incompatibile, ed integra, gli obblighi del disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 gennaio 2016, n. 4837 di repertorio.

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90.

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi.

DETERMINA

1. di dare atto che la sopraccitata relazione sugli esiti dell'istruttoria, predisposta dall'Ufficio istruttore in data 17/09/2024, ancorché non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale nonché motivazione "*ob relationem*" del presente provvedimento;
2. di assentire alla società Piscicoltura Malenca Sem Luigi di Sem Silvia & C. s.a.s. (C.F. 00510810146) la variante richiesta, ovvero la modulazione stagionale del DMV (50 l/s da giugno a settembre e 33 l/s nel restante periodo) e la non applicazione dell'obbligo di misurazione e monitoraggio telematico in continuo del DMV;
3. la variante della concessione è subordinata al rispetto degli obblighi e condizioni contenute nel disciplinare integrativo sottoscritto in data 19/11/2024, n. 5347 di repertorio (registrato a Sondrio il 21/11/2024 al n. 9949, serie 1T), che modifica, per quanto incompatibile, ed integra, gli obblighi del disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 gennaio 2016, n. 4837 di repertorio;
4. la variante della concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti di terzi; pertanto, il concessionario dovrà tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza del presente provvedimento e dall'esercizio della derivazione;
5. il concessionario rimane inoltre soggetto a tutti gli obblighi ed adempimenti derivanti dal Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006;
6. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica al concessionario. Una copia del presente provvedimento e del relativo disciplinare dovrà essere altresì trasmessa al Comune di Chiesa in Valmalenco e all'ARPA Lombardia, in relazione al venir meno dell'obbligo di telecontrollo del DMV;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale e all'Albo pretorio del Comune di Chiesa in Valmalenco, per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;

8. un avviso relativo alla concessione sarà pubblicato sul BURL e nell'apposita sezione sul sito telematico della Provincia;
9. di provvedere al conseguente aggiornamento nell'applicativo regionale per le utenze idriche (SIPIUI) - Id. Id. SO03273481990;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso sul BURL. È fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente